

NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
a cura della Segreteria Generale

NUMERO 15

20 DICEMBRE 1985

INTESA
TRA AUTORITÀ SCOLASTICA
E CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
NELLE SCUOLE PUBBLICHE

Il 14 dicembre 1985, alle ore 13.30, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, è stata firmata l'Intesa tra l'Autorità scolastica e la Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, in attuazione dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984, articolo 9.2 e Protocollo addizionale n. 5, lett. b.

Hanno firmato l'Intesa:

Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale UGO POLETTI, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e la Senatrice FRANCA FALCUCCI, Ministro della Pubblica Istruzione.

Dopo la firma il Ministro e il Presidente della C.E.I. hanno letto ciascuno una dichiarazione che pubblichiamo, per documentazione, in questo numero del « Notiziario ».

Da parte della Conferenza Episcopale Italiana assistevano all'atto:

S.E. Mons. Egidio Caporello, Segretario Generale della C.E.I.; S.E. Mons. Attilio Nicora, incaricato dal Presidente per le fasi di studio preliminari della trattativa.

Erano inoltre presenti:

- i sacerdoti responsabili degli Uffici della C.E.I.: Mons. Giuseppe Rovea, Direttore dell'Ufficio per la pastorale scolastica; Mons. Francesco Ceriotti, Direttore dell'Ufficio per le comunicazioni sociali; Mons. Antonio Menegaldo, della Segreteria Generale; Mons. Cesare Nosiglia, Vice Direttore dell'Ufficio catechistico nazionale;

- don Roberto Giannatelli, Rettore della Pontificia Università Salesiana; Prof. Cesarina Checcacci, Presidente dell'UCIIM; Mons. Valentino Di Cerbo, Direttore dell'Ufficio catechistico regionale del Lazio; Prof. Carlo Freda, insegnante di religione; Prof.ssa Valeria Olivieri Ugazzi, rappresentante dei genitori.

Da parte del Ministero della Pubblica Istruzione assistevano all'atto:

On. Domenico Amalfitano, Sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione; Dr. Domenico Fazio, Capo di Gabinetto del Ministro e Direttore gen. della istruzione universitaria.

Erano inoltre presenti:

Dr. Giovanni Rampazzo, Direttore gen. del personale e degli affari generali e amministrativi; Dr. Aurelio Sinisi, Direttore gen. scuola elementare; Dr. Ignazio Patti, Direttore gen. scuola di 1° grado; Dr. Romano Cammarata, Direttore gen. istruzione classica, scientifica e magistrale; Dr. Emanuele Caruso, Direttore gen. istruzione tecnica; Dr. Roberto Giannarelli, Direttore gen. istruzione professionale; Dr. Giovanni D'Amore, Direttore gen. scuola media non statale; Dr.ssa Italia Lecaldano Laterza, Direttore gen. Consigliere ministeriale; Dr. Giuseppe Martynez Cabrera, Direttore gen. Consigliere ministeriale; Dr.ssa Giuseppina Rubagotti, Capo Servizio scuola materna; Dr. Pietro Mistretta, Capo Ispettorato istruzione artistica; Dr. Antonio Augenti, Capo ufficio studi e programmazione; Dr. Giancarlo Cerreto, Capo Ispettorato pensioni; Prof. Cesare Mirabelli, Prof. di Diritto Canonico all'Università Tor Vergata - Roma; Prof. Giorgio Feliciani, Prof. di Diritto Canonico all'Università di Pavia.

Decreto di promulgazione

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Prot. N. 1030/85

UGO Card. POLETTI
Vicario Generale di Sua Santità
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

CONSIDERATO che il 14 dicembre 1985 è stata firmata, presso il Ministero della Pubblica Istruzione in Roma, l'Intesa tra Autorità scolastica e Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, prevista dal punto 5 lettera b) del Protocollo addizionale all'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense;

VISTO il can. 804, par. 1, del Codice di Diritto Canonico;

VISTI gli artt. 5 e 2, par. 3, dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana;

PRESO ATTO della lettera n. 8494/85 inviatami in data 7 dicembre 1985 dal Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, che autorizza il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana alla firma dell'Intesa;

con il presente

Decreto

DISPONGO che, ai sensi dell'art. 17, par. 3, dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana, l'Intesa tra Autorità scolastica e Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sia promulgata mediante pubblicazione sul « Notiziario » ufficiale della Conferenza Episcopale stessa e che divenga immediatamente esecutiva nell'ordinamento canonico;

DISPONGO inoltre che dell'avvenuta promulgazione nell'ordinamento canonico dell'Intesa sopra citata sia data tempestiva comunicazione al Ministro della Pubblica Istruzione.

Roma, 16 dicembre 1985

UGO Card. POLETTI

Testo dell'Intesa

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

quale autorità statale che sovrintende all'istruzione pubblica impartita in ogni ordine e grado di scuola, debitamente autorizzato dal Consiglio dei Ministri con delibera del 14 dicembre 1985 a norma dell'art. 1, n. 13, del R.D. 14 novembre 1901, n. 466, e

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

che, debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza stessa ai sensi dell'art. 5 del suo Statuto e a norma del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico,

in attuazione dell'art. 9, n. 2, dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense e che continua ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado,

determinano, con la presente intesa, gli specifici contenuti per le materie previste dal punto 5, lettera b), del Protocollo addizionale relativo al medesimo Accordo, fermo restando l'intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione.

1. Programmi dell'insegnamento della religione cattolica

1.1. Premesso che l'insegnamento della religione cattolica è impartito nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo programmi che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola, le modalità di adozione dei programmi stessi sono determinate come segue:

1.2. I programmi dell'insegnamento della religione cattolica sono adottati per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa.

Con le medesime modalità potranno essere determinate, su richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche dei programmi.

1.3. Le Parti s'impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a ridefinire entro due anni dalla firma della presente intesa i programmi di insegnamento della religione cattolica, tenendo conto anche della revisione dei programmi di ciascun ordine e grado di scuola, e a definire entro sei mesi dallo stesso termine gli « orientamenti » della specifica attività educativa in ordine all'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna.

Fino a quando non venga disposta l'adozione di nuovi programmi rimangono in vigore quelli attualmente previsti.

2. Modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica

2.1. Premesso che:

a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni;

b) la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;

c) è assicurata, ai fini dell'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione agli interessati da parte del Ministero della pubblica istruzione sulla nuova disciplina dell'insegnamento della religione cattolica e in ordine alla prima attuazione dell'esercizio di tale diritto;

d) l'insegnamento della religione cattolica è impartito ai sensi del punto 5, lettera a), del Protocollo addizionale da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica;

le modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate come segue:

2.2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, l'insegnamento della religione cattolica è organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell'orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore, salvo successive intese.

La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal capo di istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe.

2.3. Nelle scuole elementari, in aderenza a quanto stabilito in ordine ai valori religiosi nel D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104, sono organizzate specifiche e autonome attività di insegnamento della religione cattolica secondo i programmi di cui al punto 1.

A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana.

2.4. Nelle scuole materne, in aderenza a quanto stabilito nel D.P.R. 10 settembre 1969, n. 647, sono organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle forme definite secondo le modalità di cui al punto 1.

A tali attività sono assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana.

2.5. L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'Ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'Ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale.

Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina dei singoli docenti l'Ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4.

2.6. Nelle scuole materne ed elementari, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a) secondo comma, del Protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni circolo didattico, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'Ordinario diocesano, agli insegnanti riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo.

2.7. Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.

3. Criteri per la scelta dei libri di testo

3.1. Premesso che i libri per l'insegnamento della religione cattolica, anche per quanto concerne la scuola elementare, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo, i criteri per la loro adozione sono determinati come segue:

3.2. I libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza Episcopale Italiana e dell'approvazione dell'Ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso.

3.3. L'adozione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica è deliberata dall'organo scolastico competente, su proposta dell'insegnante di religione, con le stesse modalità previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline.

4. Profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione

4.1. Premesso che:

- a) l'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline;
- b) detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata;

i profili della qualificazione professionale sono determinati come segue:

4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

- a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una Facoltà approvata dalla Santa Sede;
- b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;
- c) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;

- d) diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.

4.4. Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito, ai sensi del punto 2.6, dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall'Ordinario diocesano.

Nel caso in cui l'insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato:

- a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico e attestata dall'Ordinario diocesano;
- b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.

4.5. La Conferenza Episcopale Italiana comunica al Ministero della pubblica istruzione l'elenco delle Facoltà e degli Istituti che rilasciano i titoli di cui ai punti 4.3 e 4.4 nonché delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.3, lettera a).

4.6. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.3 e 4.4 sono richiesti a partire dall'anno scolastico 1990/91.

4.6.1. Sino a tale data l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi non è ancora in possesso dei titoli richiesti, purché abbia conseguito un diploma di scuola secondaria superiore e sia iscritto alle Facoltà o agli Istituti di cui al punto 4.5.

4.6.2. Sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica:

- a) gli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare in servizio nell'anno scolastico 1985/86;
- b) gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985/86 abbiano cinque anni di servizio.

4.7. Per l'aggiornamento professionale degli insegnanti di religione in servizio, la Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero della pubblica istruzione attuano le necessarie forme di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilità, fatta salva la competenza delle Regioni e degli Enti locali a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le Conferenze Episcopali Regionali o con gli Ordinari diocesani.

* * *

Nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono che, se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.

Parimenti le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonché a ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero difficoltà di interpretazione.

Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente, dell'avvenuta emanazione e dell'avvenuta promulgazione dell'intesa nei propri ordinamenti.

Roma, 14 dicembre 1985

Il Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana
UGO Card. POLETTI

Il Ministro
della Pubblica Istruzione
FRANCA FALCUCCI

Dichiarazione del Ministro della Pubblica Istruzione Sen. Franca Falcucci

Nella mia responsabilità di Ministro della pubblica istruzione valuto fatto di storica importanza per la scuola pubblica italiana l'essere pervenuti, in pieno accordo, a disciplinare la organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche secondo quanto previsto dall'art. 9 dell'Accordo di revisione del Concordato e dall'art. 5 del Protocollo addizionale.

L'Intesa firmata testè costituisce un positivo contributo alla collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Chiesa Cattolica nella delicata materia della formazione delle giovani generazioni, anche per quanto si riferisce al corretto esercizio della libertà religiosa. Tutto questo viene attuato tenendo ben presenti le affermazioni — impegnative per lo Stato italiano e la Santa Sede — sottoscritte il 18 febbraio 1984 secondo le quali:

- lo Stato continuerà ad assicurare nelle scuole pubbliche l'insegnamento della religione cattolica in considerazione del riconosciuto « valore della cultura religiosa » e dell'appartenenza dei « principi del cattolicesimo al patrimonio storico del popolo italiano »;
- l'insegnamento della religione cattolica assume il profilo di un elemento educativo e culturale nel quadro delle finalità proprie della scuola, finalità di pieno sviluppo della persona umana (art. 3 della Costituzione);
- i genitori e, a partire dalla loro maggiore età, gli studenti, sono chiamati ad esercitare il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di questo insegnamento senza che ne debba derivare alcuna forma di discriminazione.

Tutto questo è stato affermato nella convinzione che il Concordato debba essere « strumento di concordia, non di privilegio », come ebbe a dire il Card. Casaroli in occasione della firma dell'Accordo il 18 febbraio 1984, essendo stata conclusa — come dichiarò, nella stessa occasione, il Presidente del Consiglio, On. Bettino Craxi — « in spirito di

amichevole collaborazione » « una fase del lungo e complesso capitolo dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia ».

In considerazione di questi impegni ratificati dal Parlamento italiano il 25 marzo 1985 e successivamente resi esecutivi il 3 giugno 1985, e del contributo che l'incontro con la cultura religiosa reca e ha recato alla promozione culturale e civile della società italiana, è altamente auspicabile che, come sottolineato dal Presidente del Consiglio il 25 gennaio 1984 nel corso delle comunicazioni rese al Parlamento in vista dell'Accordo sulla revisione del Concordato, « ... l'insegnamento della religione non venga emarginato nel sistema scolastico il quale potrà essere arricchito da una prospettiva di cultura religiosa e di richiamo storico del cattolicesimo italiano che, però, non violi la libertà di coscienza degli interessati ».

Il Ministero della pubblica istruzione si impegna a predisporre le condizioni perché la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica possa esprimersi senza remore nel rispetto della responsabilità educativa dei genitori. A tal fine sarà assicurato che l'esercizio di questo diritto avvenga sulla base di una informazione che metta le famiglie e gli studenti maggiorenni in grado di fare scelte ispirate all'interesse della formazione dei giovani e secondo modalità atte a far sì che la scelta si compia, nel momento dell'iscrizione, con procedure univoche in tutte le scuole, tali da escludere qualsiasi forma di discriminazione.

L'intesa determina le modalità della elaborazione e della decretazione dei programmi di insegnamento dei vari ordini e gradi di scuola; l'organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica, anche in relazione alla sua collocazione nel quadro degli orari di lezione; i criteri per la scelta dei libri di testo; i profili della qualificazione professionale degli insegnanti. Tutte le modalità previste sono ispirate alla duplice esigenza di garantire l'autenticità dei contenuti di questo insegnamento e, insieme, la sua caratterizzazione di intervento che, come quello delle altre discipline, offre elementi di conoscenza e di giudizio per scelte libere e consapevoli che ciascuno potrà compiere successivamente nell'ambito della propria personale responsabilità.

A tal fine ci si è preoccupati, di comune accordo, di stabilire i livelli di preparazione specifica degli insegnanti da conseguirsi in percorsi formativi idonei. Analoga preoccupazione ci ha guidato per quanto si riferisce ai programmi d'insegnamento e ai libri di testo, così che si possano avere, entro il limite massimo di due anni, a partire da oggi, gli strumenti necessari per un insegnamento che tenga conto delle esigenze degli alunni e della nuova disciplina normativa.

Evidentemente il rispetto dei diritti dell'uomo comporta una organizzazione scolastica dell'insegnamento che ne garantisca l'elevata qualificazione sul piano dei contenuti programmatici e delle metodologie didattiche, nell'aderenza alle varie fasi dello sviluppo degli alunni, a partire dalla scuola materna sino alla scuola secondaria superiore.

L'Intesa non determina — e non poteva essere diversamente — materie di competenza esclusiva dello Stato quali lo stato giuridico dei docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e le attività educative da predisporre per coloro che non si avvarranno dell'insegnamento di religione cattolica.

Peraltro, lo Stato dichiara, nel preambolo dell'Intesa, che è suo intento dare una nuova disciplina allo stato giuridico degli insegnanti di religione; mentre, per gli alunni che sceglieranno di non avvalersi dell'insegnamento religioso, nella circolare ministeriale che sarà inviata nei prossimi giorni alle scuole, saranno date disposizioni perché il Capo d'Istituto e il collegio dei docenti ai quali compete la responsabilità complessiva dell'attività educativa e didattica, assicurino a questi alunni opportune attività culturali, con l'assistenza degli insegnanti, escluse le attività curriculari comuni a tutti gli allievi.

Io sono certa che il mondo della scuola nel suo complesso, i Capi d'Istituto, i docenti e i non docenti, sapranno essere, anche in presenza di questo problema, educatori al rispetto del pluralismo che costituisce un valore fondamentale della nostra Costituzione. Il loro impegno dovrà essere finalizzato, nel rispetto della libertà dei singoli e della responsabilità educativa dei genitori, ad assicurare un clima educativo che, valorizzando il pluralismo, favorisca la reciproca comprensione, e contribuisca al consolidamento di una società in cui, da ogni parte, si converge verso il rispetto dell'uomo. E' anche questo un modo di tutelare « i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità » così come riconosce la carta costituzionale all'articolo 2.

Sono lieta, Eminenza, di poter dare atto dei positivi risultati raggiunti nella ricerca di una proficua collaborazione che intendiamo proseguire anche in futuro in forme di positiva cooperazione per il bene di tutti i giovani, al fine di risolvere i problemi che via via potranno presentarsi.

Il testo dell'Intesa sarà tradotto in un decreto della Presidenza della Repubblica e diventerà, così, a tutti gli effetti un documento normativo.

Dichiarazione del Presidente della C.E.I. Card. Ugo Poletti

Con l'intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che è stata oggi firmata, si compie il primo atto formale di collaborazione tra competenti Autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana, nel quadro della corretta e costruttiva attuazione dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana.

Questo atto rappresenta un primo significativo sviluppo del riaffermato impegno alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese, nel pieno rispetto dell'indipendenza e della sovranità dello Stato e della Chiesa Cattolica, ciascuno nel proprio ordine.

La Chiesa in Italia è infatti convinta che la cultura religiosa concorre alla formazione di una umanità più ricca nei ragazzi e nei giovani, perché li stimola a più penetrante attenzione agli interrogativi fondamentali sul senso della vita e sul destino personale e sociale dell'uomo, che scaturiscono dalla sua stessa natura, li apre alla riflessione sui grandi problemi morali che ne conseguono, li educa al rispetto di ogni persona nella luce di Dio in un orizzonte di reciproca accoglienza, li impegna nel servizio della fraternità e della solidarietà.

L'insegnamento della religione cattolica assicurato nelle scuole pubbliche, inoltre, favorisce una conoscenza più documentata di quei principi del cattolicesimo, che non sono fuga dalla realtà o mero interesse accademico di pochi, ma esprimono ed animano tanta parte della vicenda del nostro Paese, segnato da due millenni di storia cristiana.

Nel ricercare le forme concrete per il migliore svolgimento di detto insegnamento, la Conferenza Episcopale Italiana ha mantenuto anche un costante riferimento alla realtà delle famiglie, dei giovani, dei ragazzi e dei bambini italiani, per i quali la religione cattolica non rappresenta una curiosità esoterica e superficiale, ma una verità e una norma di condotta che essi incontrano nella vita quotidiana e che domandano di conoscere in forma critica e matura, per poter decidere liberamente, con consapevolezza e responsabilità.

La nuova disciplina concordataria assicura, come è noto, anche il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nel rispetto dovuto alla libertà di coscienza e alla responsabilità educativa dei genitori; e l'intesa si è mantenuta coerentemente in questo quadro di rispetto democratico. La Conferenza Episcopale Italiana rimane in ogni modo convinta che l'esercizio più alto della libertà è quello che parte dalla conoscenza e non dall'ignoranza dei valori. Pertanto, poiché ritiene che l'insegnamento della religione cattolica persegue finalità non di indottrinamento autoritario ma di presentazione qualificata del messaggio del Vangelo e della vicenda cristiana nel quadro della più generale proposta culturale della scuola pubblica, essa intende coerentemente orientare programmi e metodi di tal insegnamento in modo che possa essere responsabilmente offerto a tutti.

I Vescovi si augurano che le scelte che saranno da compiere siano presentate e vissute non come occasione per una « conta » che divide, ma come libera convergenza verso un cammino di crescita comune nella conoscenza e nel dialogo. Per questo essi si sono impegnati a far sì che attraverso l'intesa fosse concretamente assicurato il più corretto inserimento sia della materia che degli insegnanti di religione cattolica nella vita della scuola, senza privilegi di sorta ma anche senza svilimenti o estraniamenti che sarebbero incomprensibili.

Certamente l'intesa, pur nelle sue impegnative determinazioni e nei suoi indirizzi, resta un momento giuridico-organizzativo. Saranno ora i soggetti vivi a darle più compiuta e significativa espressione: le famiglie, i giovani, i ragazzi, anche i bambini, i capi istituto, il personale docente e non docente, e quanti, ai diversi livelli, hanno a cuore la gestione di questa nostra scuola.

Penso in modo particolare agli insegnanti. A quelli di religione, innanzitutto: le più rigorose esigenze di qualificazione professionale, espresse nei loro confronti, non sono indice di una minore fiducia ma sostegno per un esercizio più incisivo del loro servizio e premessa, me lo auguro di cuore, per una più precisa e rispettosa configurazione della loro condizione giuridica e professionale. Ma penso anche agli altri insegnanti: la reciproca collaborazione con gli insegnanti di religione cattolica, condotta fino alle ricche prospettive della interdisciplinarietà e della sperimentazione didattica, potrà essere segno di grande maturazione culturale e democratica e contributo per significativi sviluppi a vantaggio di tutta la scuola italiana.

Penso inoltre alle famiglie. Confido che la gran parte di esse saprà esprimere con la scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per i propri figli non un gesto di delega deresponsabilizzante o di stanco ossequio a una tradizione esteriore, ma una condizione e una volontà di mantenersi nel solco vivo di un grande patrimonio storico, per favorire nei figli una matura capacità di giudizio e, con l'aiuto di Dio, l'approfondimento consapevole della fede.

Penso infine ai bambini, ai ragazzi e ai giovani italiani — in particolare ai maggiorenni —, alla cui rinascente volontà di essere protagonisti del proprio domani e del domani della società e della Chiesa si guarda oggi da tante parti con qualche stupore e con nuovo interesse. Nell'anno internazionale dedicato alla gioventù, il coraggio di scelte ispirate alla passione di un rigoroso confronto con il messaggio cristiano nel cammino verso la verità sarà segno di grande maturità da parte loro e di sicura speranza per il nostro paese e per le sue aperture internazionali.

A nome della Conferenza Episcopale Italiana, ho apposto la firma alla presente intesa. Mi consenta ora, Signor Ministro, di esprimere anche in questa sede un riconoscente pensiero al Santo Padre Giovanni Paolo II, la cui particolare sollecitudine per il nostro Paese, e in specie per la scuola, è a tutti noi ben presente.

Nella lettera che nel marzo scorso ha inviato ai giovani e alle giovani in occasione dell'anno internazionale della gioventù, Egli ha avuto una considerazione che amo ricordare in questa circostanza: « Penso — Egli ha detto — a quei settori della gioventù, ...i quali — specialmente in alcune società e in alcuni ambienti — sono privi della possibilità di istruzione, spesso perfino dell'istruzione elementare. Questo fatto costituisce una sfida permanente per tutte le istituzioni responsabili su scala nazionale ed internazionale, affinché in tale stato di cose venga sottoposto ai necessari miglioramenti. L'istruzione, infatti, è uno dei beni fondamentali della civiltà umana. Essa ha un'importanza particolare per i giovani. Da essa dipende anche in larga misura il futuro dell'intera società » (GIOVANNI PAOLO II, *Lettera Apostolica ai giovani e alle giovani del mondo*, 31 marzo 1985, n. 12).

E' in questa ottica, che anche l'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica prende il significato del doveroso servizio da rendere alle nuove generazioni, perché a ciascuno sia riconosciuto il diritto di conoscere la verità e di onorare Dio secondo libera e retta coscienza (cfr. GIOVANNI XXIII, « *Pacem in terris* », n. 8).

Mi consenta altresì, Signor Ministro, di esprimere qui un sincero augurio. Il lavoro che abbiamo svolto è stato mosso dal convinto intendimento di servire la scuola: ebbene, credo che tutti auspichiamo che questa intesa, al di fuori e al di là di polemiche e di strumentalizzazioni devianti, sia recepita e vissuta come autentico fatto di scuola, e ai protagonisti della scuola resti concretamente e quotidianamente affidata. Sono convinto che, in tal modo, essa potrà esprimere tutte le sue potenzialità, a servizio della scuola e della società italiana.

Non posso terminare queste mie parole senza esprimere a Lei, Signor Ministro, e ai Suoi validi collaboratori, un ringraziamento sentito per la viva sollecitudine e il senso di costruttiva collaborazione con cui il Ministero della Pubblica Istruzione ha vissuto il cammino insieme percorso per la realizzazione di questa prima e significativa intesa.

Mi pare che anche sotto il profilo di una collaborazione che ha saputo mantenersi corretta nel metodo e rispettosa delle reciproche competenze, ma anche cordiale e costruttiva nello stile e nelle scelte, la conclusione del lavoro compiuto possa essere salutata, oggi, con nostro compiacimento e domani, lo speriamo, con largo apprezzamento di tutti gli interessati.

Nello spirito di fede che regola il servizio dei Pastori nella Chiesa, chiedo su noi tutti e sulla scuola italiana la benedizione di Dio, mentre formulo cordialmente, anche a nome dei miei validi collaboratori della sede nazionale della Conferenza Episcopale Italiana e di tutti i Vescovi d'Italia, l'augurio di un sereno Natale e di un fruttuoso Anno nuovo per Lei, signor Ministro, per tutti i responsabili e per il personale del Ministero della Pubblica Istruzione e per la nostra cara Italia.

Decreto del Presidente della Repubblica

A titolo di documentazione, si pubblica di seguito il Decreto emanato dal Presidente della Repubblica Italiana, firmato il 16.12.1985, con il quale viene data esecuzione dell'Intesa nell'ordinamento giuridico italiano.

Il Decreto è stato registrato dalla Corte dei Conti il 19.12.1985, registro 57, foglio 27 (Atti di Governo) ed è stato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana » n. 299 del 20 dicembre 1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 87 della Costituzione;

VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121 recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede;

VISTO il Regio Decreto 14 novembre 1901, n. 466;

ACQUISITA l'autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 dicembre 1985;

SULLA proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Piena ed intera esecuzione è data all'Intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 14 dicembre 1985 in attuazione del punto 5, lettera b), del protocollo addizionale dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, Accordo ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DATO A Roma, addì 16 dicembre 1985

FRANCESCO COSSIGA

FRANCA FALCUCCI